

DISCIPLINARE PER L'UTILIZZO DEL MARCHIO

Ente Riserve Naturali Regionali "Foce Sele Tanagro e Monti Eremita Marzano"

PREMESSA

L'Ente Riserve Naturali Regionali "Foce Sele – Tanagro" e "Monti Eremita – Marzano", con sede istituzionale in Via Carlo Alberto, 16 – Contursi Terme (SA), nell'esercizio delle proprie funzioni di tutela ambientale, conservazione della biodiversità e promozione dello sviluppo sostenibile del territorio, nel rispetto dei principi della legge 394/91, art. 14, comma 4, istituisce il marchio collettivo territoriale "Terra del Sele".

Il marchio è istituito ai sensi dell'art. 11 del Decreto Legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 – Codice della Proprietà Industriale e successive modificazioni, quale segno distintivo destinato a contraddistinguere prodotti e servizi che rispondano ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare.

"Terra del Sele" nasce come strumento concreto di attuazione della missione istituzionale dell'Ente: proteggere il patrimonio naturale delle Riserve e, al contempo, sostenere le comunità locali in un percorso di crescita economica coerente con i principi della sostenibilità ambientale, della responsabilità sociale e della valorizzazione delle identità territoriali.

Il marchio collettivo si configura come strumento di:

- valorizzazione delle produzioni agroalimentari locali;
- tutela delle risorse naturali e della biodiversità delle aree protette;
- promozione di pratiche produttive compatibili con la conservazione ambientale;
- rafforzamento dell'identità territoriale delle Riserve;
- garanzia di provenienza, tracciabilità e trasparenza nei confronti dei consumatori.

Attraverso il marchio "Terra del Sele", l'Ente intende promuovere un modello economico fondato sulla qualità, sull'innovazione responsabile e sulla coerenza tra produzione e territorio, contribuendo alla costruzione di un sistema integrato di sviluppo sostenibile capace di generare valore ambientale, sociale ed economico per l'intera area delle Riserve Naturali Regionali.

ART. 1 - OGGETTO E FINALITÀ

Il marchio collettivo territoriale "Terra del Sele" è istituito quale strumento di valorizzazione, promozione e riconoscibilità delle produzioni agroalimentari e delle attività economiche strettamente connesse al territorio delle Riserve Naturali Regionali "Foce Sele – Tanagro" e "Monti Eremita – Marzano".

In particolare, il marchio persegue le seguenti finalità:

a) Promozione e sostegno delle produzioni locali

Sostenere le imprese agricole e agroalimentari che operano nel territorio delle Riserve, favorendone la competitività, la visibilità sui mercati e l'inserimento in circuiti commerciali qualificati, nel rispetto delle caratteristiche identitarie e delle tradizioni produttive locali.

b) Incentivazione di pratiche produttive sostenibili

Promuovere modelli produttivi compatibili con la tutela ambientale, la conservazione della biodiversità, la salvaguardia del suolo e delle risorse idriche, incoraggiando tecniche agricole e trasformatrici a basso impatto ambientale e orientate al miglioramento continuo delle performance ambientali.

c) Garanzia di provenienza e tracciabilità

Assicurare la riconducibilità del prodotto o del servizio al territorio delle Riserve mediante sistemi documentati di tracciabilità che consentano di risalire con certezza:

- all'origine delle materie prime;
- ai luoghi di produzione e trasformazione;
- ai soggetti coinvolti nel ciclo produttivo.

d) Valorizzazione del patrimonio territoriale

Rafforzare il legame tra produzione, ambiente e cultura locale, promuovendo il patrimonio agricolo, enogastronomico, storico e tradizionale delle comunità insediate nell'area delle Riserve, quale elemento distintivo dell'identità territoriale.

e) Qualificazione ambientale ed economica degli operatori

Stimolare gli operatori economici a intraprendere percorsi di qualificazione ambientale, organizzativa e produttiva, favorendo l'adozione di standard migliorativi e di comportamenti imprenditoriali responsabili e coerenti con gli obiettivi istituzionali dell'Ente.

f) Tutela del consumatore e trasparenza informativa

Consentire al consumatore un'immediata identificazione dell'origine territoriale dei prodotti e dei servizi contraddistinti dal marchio, garantendo trasparenza, affidabilità e coerenza tra quanto dichiarato e quanto effettivamente realizzato.

Il marchio non costituisce certificazione di qualità legale sostitutiva di denominazioni di origine o certificazioni comunitarie, ma rappresenta uno strumento di promozione territoriale fondato su requisiti oggettivi stabiliti dal presente disciplinare e dai relativi allegati tecnici.

ARTICOLO 2 – TITOLARITÀ, NATURA E CARATTERISTICHE DEL MARCHIO

Il marchio collettivo territoriale “Terra del Sele” è di titolarità esclusiva dell'Ente Riserve Naturali Regionali “Foce Sele – Tanagro” e “Monti Eremita – Marzano”, che lo istituisce e lo gestisce ai sensi dell'art. 11 del Decreto Legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 – Codice della Proprietà Industriale.

Esso rappresenta un segno distintivo collettivo, destinato a contraddistinguere prodotti e servizi che risultino conformi ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare e nei relativi allegati tecnici. La titolarità del marchio comporta per l'Ente il diritto esclusivo di autorizzarne l'utilizzo, vigilarne il corretto impiego e tutelarne l'integrità sotto il profilo giuridico e reputazionale.

Il marchio “Terra del Sele” è costituito da un sistema grafico unitario composto da:

- un segno grafico distintivo;
- il logotipo recante la denominazione “Terra del Sele”;
- specifici elementi figurativi e cromatici.

Tale sistema visivo è definito nel Manuale ufficiale di utilizzo del marchio, che disciplina in modo puntuale proporzioni, colori istituzionali, versioni monocromatiche, dimensione minima, area di rispetto, modalità di affiancamento ad altri segni distintivi e casi di utilizzo non consentito.

Il Manuale d'Uso costituisce parte integrante e vincolante del presente disciplinare. Ogni elemento grafico, tipografico e cromatico del marchio è imm modificabile: non sono consentite alterazioni, deformazioni, variazioni cromatiche non autorizzate, utilizzi parziali o modifiche delle proporzioni originarie.

Il marchio “Terra del Sele” non può in alcun caso sostituire il marchio commerciale dell'impresa concessionaria né costituire marchio principale identificativo del prodotto o del servizio. Esso assolve esclusivamente alla funzione di marchio collettivo di valorizzazione territoriale, volto a rendere

riconoscibile l'appartenenza del prodotto o del servizio al sistema territoriale delle Riserve e la conformità ai requisiti stabiliti dall'Ente.

Il marchio può essere affiancato al marchio aziendale del concessionario, nel rispetto della gerarchia visiva e delle modalità previste nel Manuale d'Uso, purché non venga presentato come certificazione pubblica obbligatoria o come attestazione sostitutiva di denominazioni di origine o di altre certificazioni regolamentate.

L'utilizzo del marchio è consentito esclusivamente a seguito di formale concessione da parte dell'Ente e della sottoscrizione della relativa convenzione. Ogni utilizzo difforme, non autorizzato o lesivo dell'immagine del marchio e dell'Ente è perseguibile ai sensi della normativa vigente.

ARTICOLO 3 – PRINCIPI GENERALI

Il marchio collettivo “Terra del Sele” può essere concesso esclusivamente a soggetti che operino nel pieno rispetto della normativa vigente in materia ambientale, sanitaria, fiscale, contributiva e di sicurezza sul lavoro.

Il possesso di tali requisiti non rappresenta un adempimento formale, ma costituisce presupposto sostanziale e permanente per l'accesso e il mantenimento della concessione. Il rispetto della legalità e delle norme di tutela ambientale e sanitaria è condizione imprescindibile per l'appartenenza al sistema del marchio.

Il marchio “Terra del Sele” si configura quale strumento di promozione e valorizzazione territoriale. Esso non sostituisce, né si sovrappone, a certificazioni disciplinate da normative nazionali o comunitarie, quali DOP, IGP, STG, certificazioni biologiche o altri sistemi di qualità regolamentati.

L'eventuale compresenza di tali certificazioni non attribuisce al marchio funzioni ulteriori rispetto a quelle stabilite dal presente disciplinare, né può generare equivoci circa la natura giuridica dello stesso.

Nell'ambito della propria funzione di tutela e valorizzazione, il marchio opera nel rispetto dei diritti fondamentali dei consumatori, come riconosciuti dalla Legge 30 luglio 1998, n. 281 e dalla normativa vigente in materia di tutela del consumatore, garantendo trasparenza, correttezza dell'informazione e affidabilità delle produzioni contraddistinte.

Il marchio non può costituire segno distintivo principale del prodotto o dell'impresa, ma rappresenta esclusivamente elemento identificativo di appartenenza territoriale e di conformità ai requisiti stabiliti dall'Ente.

È espressamente vietato qualsiasi utilizzo che possa risultare ingannevole, fuorviante o idoneo a generare confusione circa l'origine territoriale, la natura o le caratteristiche del prodotto o del servizio. Ogni utilizzo deve essere coerente con le finalità istituzionali dell'Ente e rispettoso dell'immagine e del valore simbolico del marchio.

ARTICOLO 4 – SOGGETTI AMMISSIBILI

Possono richiedere la concessione d'uso del marchio “Terra del Sele” i soggetti economici e istituzionali che operano nel territorio delle Riserve o che dimostrino un legame produttivo sostanziale con esso.

Sono ammessi, in particolare:

- imprese agricole, in forma singola o associata;
- imprese agroalimentari di trasformazione;
- cooperative e consorzi di produttori;

- imprese artigiane operanti nel settore agroalimentare;
- imprese del settore turismo rurale e agriturismo coerenti con le finalità ambientali dell'Ente;
- istituti di ricerca e Università partner dell'Ente, per attività strettamente connesse alla valorizzazione territoriale.

L'accesso al marchio è subordinato al possesso di requisiti di onorabilità e affidabilità imprenditoriale. In particolare, il richiedente deve attestare:

- l'assenza, negli ultimi cinque anni, di condanne definitive per reati ambientali, frodi alimentari, adulterazioni, sofisticazioni o contraffazioni;
- l'assenza di condanne definitive per reati contro la Pubblica Amministrazione, contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio;
- l'assenza di procedure fallimentari o concorsuali non riabilite;
- l'assenza di misure interdittive che incidano sull'esercizio dell'attività.

Tali requisiti devono essere mantenuti per tutta la durata della concessione. La loro perdita comporta l'attivazione delle procedure di sospensione o revoca previste dal presente disciplinare.

Non sono ammessi soggetti le cui attività risultino incompatibili con le finalità di tutela ambientale proprie delle Riserve o che arrechino pregiudizio all'immagine dell'Ente.

ARTICOLO 5 – PRODOTTI E SERVIZI AMMISSIBILI

Il marchio “Terra del Sele” può contraddistinguere prodotti e servizi che esprimano un legame reale, sostanziale e verificabile con il territorio delle Riserve.

Possano essere ammessi:

- prodotti agricoli ottenuti nel territorio delle Riserve, derivanti da coltivazioni o allevamenti conformi alla normativa vigente e ai disciplinari tecnici adottati dall'Ente;
- prodotti agroalimentari trasformati, a condizione che le materie prime principali provengano in misura prevalente dal territorio delle Riserve o da filiere territoriali certificate e tracciabili;
- prodotti derivanti da filiere locali strutturate, caratterizzate da trasparenza documentale e da processi produttivi coerenti con i principi di sostenibilità ambientale;
- servizi strettamente connessi alla valorizzazione agroambientale del territorio, quali attività agrituristiche, educative, didattiche o promozionali legate alle produzioni riconosciute.

Non è ammessa la concessione del marchio per attività consistenti esclusivamente nel confezionamento, nella mera distribuzione o nel commercio di prodotti provenienti da territori esterni, qualora non vi sia una trasformazione significativa o un effettivo apporto di valore territoriale.

Il processo produttivo deve presentare fasi tracciabili e verificabili, tali da dimostrare un concreto radicamento territoriale. L'utilizzo prevalente di materie prime locali e l'impiego di manodopera del territorio costituiscono elementi qualificanti nella valutazione delle domande.

L'Ente può individuare, mediante specifici disciplinari tecnici, categorie merceologiche prioritarie o settori strategici per lo sviluppo sostenibile dell'area delle Riserve.

ARTICOLO 6 – COMMISSIONE TECNICA DI VALUTAZIONE Al fine di garantire trasparenza, imparzialità e rigore nella gestione del marchio collettivo “Terra del Sele”, l'Ente istituisce una Commissione Tecnica di Valutazione, quale organo preposto all'esame delle richieste di concessione e al presidio della corretta applicazione del presente disciplinare.

La Commissione è composta da:

- il Direttore dell'Ente o un suo delegato;

- il Responsabile dell'Area Promozione;
- un Tecnico ambientale dell'Ente, con funzioni di supporto alla valutazione di coerenza ambientale;
- un Esperto agroalimentare, individuato per competenza tecnica e conoscenza delle filiere;
- un membro designato dall'Università convenzionata, a garanzia del raccordo scientifico e metodologico.

La Commissione opera quale presidio di qualità e ha il compito di:

- valutare le domande di concessione e formulare proposta di accoglimento o diniego;
- coordinare e indirizzare i controlli previsti dal disciplinare, definendo criteri, priorità e modalità di verifica;
- proporre sanzioni nei casi di non conformità, nel rispetto delle procedure e delle garanzie previste;
- aggiornare e integrare i disciplinari tecnici, assicurando che i requisiti rimangano coerenti con l'evoluzione normativa, ambientale e produttiva del territorio

ARTICOLO 7 – DOMANDA DI CONCESSIONE E ISTRUTTORIA

La concessione d'uso del marchio "Terra del Sele" si attiva esclusivamente su richiesta del soggetto interessato, mediante presentazione di domanda formale all'Ente, trasmessa secondo le modalità indicate dall'Ente stesso (preferibilmente tramite PEC o piattaforma dedicata).

La domanda deve contenere:

- descrizione aziendale completa;
- descrizione dettagliata del ciclo produttivo;
- indicazione dell'origine delle materie prime;
- descrizione del sistema di tracciabilità adottato;
- elenco delle eventuali certificazioni possedute;
- dichiarazione di accettazione integrale del disciplinare e dei relativi allegati.

Tempi procedurali

- Entro 10 giorni dal ricevimento della domanda, l'Ente verifica la completezza formale della documentazione.
- In caso di documentazione incompleta, l'Ente richiede integrazioni, assegnando un termine non superiore a 15 giorni per la regolarizzazione.
- L'istruttoria tecnica si conclude entro 60 giorni dalla ricezione della domanda completa.
- La Commissione Tecnica formula proposta motivata di accoglimento o diniego.
- L'Ente comunica formalmente l'esito entro 15 giorni dalla deliberazione.

Ogni concessione accordata è identificata con un codice alfanumerico univoco, associato al concessionario e ai prodotti autorizzati.

ARTICOLO 8 – CONVENZIONE E DECORRENZA

La concessione diviene efficace esclusivamente a seguito della sottoscrizione della convenzione triennale tra l'Ente e il concessionario.

La convenzione disciplina:

- accettazione integrale del disciplinare;
- accettazione del sistema dei controlli;
- obbligo di comunicare la perdita dei requisiti;

- impegno al miglioramento ambientale progressivo;
- eventuale contribuzione economica.

Tempi di sottoscrizione

La convenzione deve essere sottoscritta entro 15 giorni dalla comunicazione di accoglimento della domanda. In caso di mancata sottoscrizione entro tale termine, salvo giustificato motivo, la concessione si intende decaduta. La decorrenza dell'autorizzazione coincide con la data di sottoscrizione della convenzione.

ARTICOLO 9 – OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

L'uso del marchio "Terra del Sele" implica l'adesione a un sistema di responsabilità e trasparenza. Il concessionario, nel periodo di validità della concessione, si impegna a:

- rispettare in modo continuativo tutte le normative ambientali e sanitarie applicabili;
- garantire la tracciabilità del prodotto o del servizio, mantenendo registrazioni e documentazione verificabile;
- sottoporsi ai controlli dell'Ente e collaborare pienamente con gli organi incaricati;
- partecipare, nei limiti definiti dall'Ente, a momenti di promozione territoriale, eventi, tavoli tematici e iniziative di valorizzazione;
- astenersi da qualsiasi comportamento che possa arrecare danno all'immagine dell'Ente, delle Riserve o del marchio stesso.

ARTICOLO 10 – CONTROLLO E VERIFICA DELLA CONFORMITÀ

L'Ente esercita attività di controllo al fine di garantire la credibilità e l'affidabilità del marchio.

Sono previsti:

- controlli documentali annuali;
- controlli a campione;
- sopralluoghi presso sedi produttive;
- verifiche straordinarie su segnalazione.

I controlli possono essere effettuati direttamente dall'Ente o tramite soggetti terzi incaricati.

Comunicazione degli esiti: gli esiti dei controlli sono formalizzati mediante verbale scritto, il verbale è trasmesso al concessionario entro 10 giorni dall'effettuazione del controllo, in caso di rilievi, è assegnato un termine non superiore a 30 giorni per eventuale adeguamento o presentazione di osservazioni.

ARTICOLO 11 – SANZIONI E PROCEDIMENTO SANZIONATORIO

Il sistema sanzionatorio si fonda su criteri di proporzionalità, trasparenza e diritto al contraddittorio.

Procedura

In caso di accertata non conformità, l'Ente comunica contestazione formale al concessionario, indicando i fatti e le violazioni rilevate. Il concessionario può presentare osservazioni scritte entro 15 giorni dalla ricezione della contestazione. La Commissione Tecnica valuta le osservazioni e formula proposta motivata entro 20 giorni. L'Ente adotta il provvedimento finale entro 10 giorni dalla proposta.

Sanzioni applicabili: Sospensione (da 3 a 12 mesi) nei casi di:

- false dichiarazioni;
- mancato rispetto delle condizioni previste;
- documentazione non veritiera.

Durante la sospensione il marchio non può essere utilizzato.

Revoca definitiva nei casi di:

- frode
- pubblicità ingannevole;
- reiterazione delle violazioni;
- danno grave all'immagine dell'Ente;
- utilizzo non autorizzato.

L'Ente può inoltre richiedere il risarcimento dei danni.

ARTICOLO 12 – USO ABUSIVO

L'uso del marchio “Terra del Sele” in assenza di formale concessione, o comunque al di fuori delle condizioni stabilite dal presente disciplinare e dalla convenzione, costituisce utilizzo abusivo.

In tali casi, l'Ente procederà ai sensi della normativa vigente, adottando tutte le iniziative necessarie a tutela del marchio, dell'Ente e dei consumatori, inclusa la diffida e l'eventuale azione legale.

ARTICOLO 13 – ATTIVITÀ DI PROMOZIONE

Il marchio “Terra del Sele” è anche uno strumento di marketing territoriale istituzionale. Per questo l'Ente si impegna a valorizzare i concessionari attraverso azioni coordinate di comunicazione e promozione.

In particolare, l'Ente:

- promuove i soggetti autorizzati e le relative produzioni sul sito ufficiale e sui canali istituzionali;
- organizza eventi annuali dedicati alla valorizzazione delle produzioni del territorio;
- coinvolge i concessionari in tavoli tematici e momenti di confronto per orientare strategie e miglioramento del sistema;
- può supportare l'accesso a canali distributivi e reti commerciali, favorendo occasioni di incontro tra domanda e offerta e iniziative collettive di promozione.

ARTICOLO 14 – GRATUITÀ DELLA CONCESSIONE

La concessione d'uso del marchio collettivo “Terra del Sele” è rilasciata a titolo gratuito.

L'Ente Riserve Naturali Regionali “Foce Sele – Tanagro” e “Monti Eremita – Marzano”, in coerenza con le proprie finalità istituzionali di tutela ambientale e promozione dello sviluppo sostenibile, riconosce nel marchio uno strumento di valorizzazione territoriale e di interesse pubblico, volto a sostenere le imprese e le realtà produttive che operano nel territorio delle Riserve.

L'utilizzo del marchio non comporta pertanto il pagamento di canoni, royalties o quote annuali per la concessione ordinaria.

Restano tuttavia a carico del concessionario:

- eventuali costi diretti relativi alla produzione dei materiali su cui il marchio è apposto;

- eventuali contributi volontari o quote di partecipazione a specifiche iniziative promozionali, eventi o attività straordinarie organizzate dall'Ente, qualora previste e previamente comunicate.

La gratuità della concessione non esonera il concessionario dal rispetto integrale del presente disciplinare e degli obblighi connessi alla corretta utilizzazione del marchio.

ARTICOLO 15 – DURATA E RINNOVO

La concessione del marchio ha durata triennale.

Il rinnovo non è automatico: esso avviene solo su richiesta del concessionario e previa verifica del mantenimento dei requisiti previsti dal disciplinare e dalla convenzione.

La concessione non è tacitamente rinnovabile.

ARTICOLO 16 – ENTRATA IN VIGORE

Il presente disciplinare entra in vigore a decorrere dalla data della sua approvazione da parte della Giunta dell'Ente e costituisce il riferimento vincolante per la gestione, la concessione e il controllo del marchio collettivo “Terra del Sele”.